Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 ottobre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 9 OTTOBRE 1970:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1970, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(9737)

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 9 OTTOBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie speciale « Città di Roma »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia »; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie ordinaria trentennale effettuate il 1° ottobre 1970.

(9663)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **704**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 9, 10 relativi al corso di laurea in scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Laurea in scienze politiche

Art. 9. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi comprende un biennio propedeutico comune a tutti gli iscritti e un biennio di specializzazione articolato secondo i seguenti indirizzi:

a) politico-amministrativo;
b) storico-politico;
c) economico-internazionale;
d) politico-sociale.

Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori che sono:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;
3) Economia politica;
4) Statistica;
5) Sociologia;
6) Storia moderna;
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Istituzioni di diritto privato;
9) Politica economica e finanziaria.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, indicati nello

statuto, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Nel biennio di specializzazione sono obbligatori i seguenti insegnamenti:

a) indirizzo politico-amministrativo:
1) Diritto amministrativo;
2) Diritto del lavoro;
3) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
4) Diritto processuale civile ed amministrativo.

b) indirizzo storico-politico:
1) Storia economica;
2) Sociologia della conoscenza;
3) Storia dei partiti e dei movimenti politici;
4) Filosofia della politica;

c) indirizzo economico-internazionale:
1) Diritto internazionale I anno;
2) Diritto internazionale II anno;
3) Economia internazionale;
4) Storia dei trattati e politica internazionale;

d) indirizzo politico-sociale:
1) Diritto del lavoro;
2) Storia del movimento sindacale;
3) Sociologia del lavoro;
4) Economia del lavoro.

Per ciascun indirizzo la facoltà, all'inizio dell'anno accademico, può disporre che altri insegnamenti in numero non superiore a tre siano resi obbligatori. Tali insegnamenti dovranno essere prescelti nell'ambito degli insegnamenti opzionali previsti per ciascun indirizzo.

La facoltà determina annualmente, nell'ambito dei seguenti elenchi, le materie da impartire come insegnamenti di libera scelta per lo studente. Per ciascun indirizzo il numero degli insegnamenti annualmente impartiti, ivi compresi gli insegnamenti obbligatori, non dovrà essere superiore a quindici.

Indirizzo politico-amministrativo:
1) Demografia;
2) Diritto delle comunità europee;
3) Diritto ecclesiastico italiano e comparato con elementi di diritto canonico;
4) Diritto finanziario;
5) Diritto pubblico dell'economia;
6) Diritto pubblico romano;
7) Diritto regionale e degli enti locali;
8) Dottrina dello Stato;
9) Filosofia della politica;
10) Istituzioni di diritto e procedura penale;
11) Scienza dell'amministrazione;
12) Scienza della politica;
13) Sociologia giuridica;
14) Storia contemporanea;
15) Storia dell'amministrazione pubblica;
16) Storia delle istituzioni politiche.

Indirizzo storico-politico:
1) Antropologia culturale;
2) Demografia;
3) Etnologia;
4) Filosofia del diritto;
5) Geografia politica ed economica;
6) Matematica per le scienze sociali;
7) Metodologia delle scienze sociali;
8) Psicologia sociale;
9) Scienza della politica;
10) Sociologia della religione;
11) Sociologia giuridica;
12) Storia antica;
13) Sociologia economica;
14) Storia contemporanea;
15) Storia dei movimenti sindacali;
16) Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa nell'età moderna;
17) Storia del diritto italiano;
18) Storia del giornalismo;
19) Storia delle dottrine economiche;
20) Storia delle relazioni internazionali;
21) Storia del pensiero politico classico;
22) Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
23) Storia medioevale;
24) Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane;
25) Teoria e politica dello sviluppo economico.

Indirizzo economico-internazionale:
1) Diritto comparato delle società;
2) Diritto consolare;
3) Diritto del commercio internazionale;
4) Diritto del lavoro e legislazione sociale comparati;
5) Diritto delle Comunità europee;
6) Diritto internazionale privato;
7) Diritto tributario comparato;
8) Economia e finanza delle Comunità europee;
9) Economia e politica agraria;
10) Geografia politica ed economica;
11) Matematica per economisti;
12) Organizzazione internazionale;
13) Programmazione dello sviluppo economico;
14) Scienza della politica;
15) Scienza delle finanze;
16) Sociologia delle relazioni internazionali;
17) Statistica economica;
18) Storia contemporanea;
19) Storia dell'analisi economica;
20) Storia economica;
21) Storia moderna e contemporanea dell'Africa (semestrale);
22) Storia moderna e contemporanea dell'America (semestrale);
23) Storia moderna e contemporanea dell'Asia (semestrale);
24) Teoria dello sviluppo economico;
25) Teoria e politica monetaria.

Indirizzo politico-sociale:
1) Amministrazione del personale;
2) Conflitti di lavoro;
3) Contrattazione collettiva;
4) Diritto della previdenza sociale;
5) Diritto del lavoro e legislazione sociale comparati;
6) Diritto sindacale italiano e comparato;
7) Economia e politica industriale;
8) Filosofia della politica;
9) Legislazione sociale;

10) Metodologia delle scienze sociali;
11) Organizzazione aziendale e del lavoro;
12) Organizzazione internazionale;
13) Politica della formazione e dell'addestramento professionale (semestrale);
14) Politica della sicurezza sociale;
15) Politica e programmazione della mano d'opera aziendale (semestrale);
16) Psicologia industriale e del lavoro;
17) Relazioni industriali;
18) Scienza dell'amministrazione;
19) Scienza della politica;
20) Sociologia dell'organizzazione;
21) Sociologia industriale;
22) Statistica ed econometria aziendali;
23) Storia contemporanea;
24) Storia economica.

Art. 10. — Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

Alcuni degli insegnamenti dei predetti elenchi possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà.

Ai fini del computo del numero degli insegnamenti annuali che lo studente dovrà seguire, due corsi semestrali, tre corsi triennali, un corso trimestrale e uno semestrale, equivarranno ad un corso annuale.

Per quanto riguarda i corsi pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale viene computato ai fini del numero minimo di esami.

Gli insegnamenti di lingue potranno essere anticipati al primo biennio.

Il passaggio da un indirizzo ad un altro potrà essere autorizzato dal consiglio della facoltà.

La convalida degli esami già sostenuti e delle frequenze sarà autorizzato dalla facoltà.

Il biennio di specializzazione utilizza in particolare anche esercitazioni, dibattiti, ricerche individuali e di gruppo e ogni altro strumento didattico che si riveli opportuno; fa altresì ricorso a letture e ricerche integrative in campi di studio affini agli argomenti impartiti.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale su una dissertazione scritta.

La dissertazione scritta può essere anche il risultato di un lavoro di gruppo e pertanto essere comune a più laureandi, purchè il contributo alla ricerca di ciascun laureando sia chiaramente accertabile in sede di esame.

Il tema della dissertazione di laurea deve rientrare nelle materie insegnate nell'indirizzo prescelto dallo studente. Esso viene concordato fra il candidato e i professori delle materie interessate.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali o equivalenti ed inoltre a quelli relativi a due lingue straniere. Per gli indirizzi economico-internazionale e politico-sociale è obbligatoria la lingua inglese, mentre un secondo corso potrà essere prescelto nelle lingue francese, tedesca, spagnola e russa. Per l'indirizzo storico-politico, una delle due lingue prescelte dallo studente dovrà essere la lingua inglese o la lingua tedesca. Per l'indirizzo politico-amministrativo lo studente potrà scegliere tra gli insegnamenti di lingua inglese, francese, tedesca o russa.

Dopo il superamento dell'esame di laurea la facoltà rilascia allo studente il diploma di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **705**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1389 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 29 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.

Dopo l'art. 17 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze politiche.

Art. 18. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni divisi in un biennio propedeutico comune e in un biennio di specializzazione negli indirizzi politico-amministrativo, politico-sociale e politico-internazionale.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19. — Sono insegnamenti del biennio propedeutico:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;

3) Economia politica;
4) Statistica;
5) Sociologia;
6) Storia moderna;
7) Istituzioni di diritto privato;
8) Scienza della politica;
9) Storia delle dottrine politiche.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, indicati nello statuto, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Per l'indirizzo politico-amministrativo del biennio di specializzazione sono insegnamenti obbligatori:

1) Diritto amministrativo;
2) Scienza dell'amministrazione;
3) Istituzioni di diritto e di procedura penale;
4) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
5) Matematica per le scienze sociali;
6) Teoria e politica dello sviluppo;

Sono materie a scelta dello studente:

7) Programmazione economica;
8) Filosofia della politica;
9) Dottrina dello Stato;
10) Sociologia urbana e rurale;
11) Demografia;
12) Sociologia politica;
13) Pianificazione e organizzazione territoriale;
14) Contabilità di Stato;
15) Storia del sindacalismo e del movimento operaio;
16) Economia e politica monetaria;
17) Legislazione del lavoro;
18) Storia dei partiti e dei movimenti politici;
19) Storia e sistema delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
20) Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
21) Storia delle dottrine economiche.

Sono insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-sociale:

1) Demografia;
2) Antropologia;
3) Sociologia urbana e rurale;
4) Psicologia;
5) Matematiche per le scienze sociali;
6) Teoria e politica dello sviluppo;

Sono insegnamenti a scelta dello studente:

7) Filosofia della politica;
8) Antropologia criminale;
9) Psicologia sociale;
10) Biologia umana;
11) Pianificazione e organizzazione territoriale;
12) Storia del sindacalismo e del movimento operaio;
13) Storia economica contemporanea;
14) Igiene;
15) Geografia politica ed economica;
16) Legislazione del lavoro;
17) Ricerca operativa;
18) Sociologia della famiglia;
19) Sociologia delle comunicazioni;
20) Sociologia politica.

Sono insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-internazionale:

1) Diritto internazionale;
2) Economia internazionale;
3) Storia contemporanea;
4) Istituzioni politiche comparate;
5) Economia dei Paesi in via di sviluppo;
6) Organizzazione internazionale;

Sono insegnamenti a scelta dello studente:

7) Dottrina dello Stato;
8) Geografia politica ed economica;
9) Storia dei trattati e politica internazionale;
10) Diritto internazionale privato e processuale;
11) Diritto privato comparato;
12) Diritto anglo-americano;
13) Economia e politica monetaria;
14) Storia delle dottrine economiche;
15) Filosofia del diritto;
16) Filosofia della politica;
17) Storia e istituzioni dei paesi di lingua orientale;
18) Storia e istituzioni dell'Europa orientale;
19) Storia dei partiti e dei movimenti politici.

Art. 20. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali, oltre quelli relativi ad almeno due lingue straniere scelte fra le seguenti:

1) Lingua inglese;
2) Lingua francese;
3) Lingua tedesca;
4) Lingua spagnola;
5) Lingua russa.

Per ogni indirizzo l'elenco predisposto all'inizio di ogni anno accademico dalla facoltà non può comprendere più di quindici insegnamenti annuali. Di questi non più di sette, e non meno di quattro, sono fissati dalla facoltà come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo.

Gli insegnamenti delle lingue straniere sono divisi in bienni, paralleli ai due bienni del corso. Lo studente, per essere ammesso all'esame di laurea, dovrà aver sostenuto almeno l'esame relativo al primo e al secondo biennio di due delle suddette lingue straniere oppure lo esame relativo al primo e al secondo biennio di una lingua straniera e quello relativo al primo biennio di altre due. Per essere ammesso all'esame di laurea nella specializzazione nell'indirizzo politico-internazionale, lo studente dovrà aver sostenuto in ogni caso l'esame del primo biennio di lingua inglese. Per essere ammesso a frequentare il biennio di specializzazione lo studente dovrà aver sostenuto gli esami relativi al primo biennio di due lingue straniere. All'inizio di ogni anno accademico la facoltà pubblicherà l'elenco degli insegnamenti, per ciascun indirizzo del biennio di specializzazione, che potranno essere scelti dagli studenti. « Una o due delle materie a scelta dello studente possono, con l'approvazione della facoltà, essere scelte tra quelle di un corso di laurea o di un indirizzo diverso da quello prescelto ».

Dopo il superamento dell'esame di laurea la facoltà rilascia allo studente il diploma di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 21. — (già 18). Il settimo capoverso è modificato nel modo seguente:

« Diritto amministrativo, diritto internazionale e diritto processuale amministrativo se non ha superato quello di diritto costituzionale o quello di istituzioni di diritto pubblico ».

Allo stesso articolo si aggiunge il seguente nuovo comma:

« *Psicologia sociale, se non ha superato l'esame di* psicologia ».

Art. 22. — (già 19) E' modificato nel senso che vengono aggiunte le parole « per il corso di laurea in giurisprudenza ».

Art. 23. — (già 20) E' modificato nel senso che il primo comma inizia con le parole « Per il corso di laurea in giurisprudenza ».

Art. 26. — (già 23) Il primo comma è così modificato:

« Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggono il prescritto diploma di maturità, possono essere iscritti, a giudizio della facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche o in economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno del corso di laurea in giurisprudenza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **706**.

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 107 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università libera abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 29, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 29. — Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo d'ammisione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo e qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
3) una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
4) la *filologia afferente la lingua scelta come* quadriennale;
5) Glottologia;
6) Storia moderna e contemporanea;
7) Geografia, soprattutto antropica;

Insegnamenti complementari:

1) Lingua e letteratura latina;
2) Storia della filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia dell'arte;
5) Storia del teatro;
6) Storia della musica;
7) Didattica della lingua moderna;
8) Lingua e letteratura russa;
9) Lingua e letteratura slovena;
10) Lingua e letteratura serbo-croata;
11) Filologia slovena;
12) Letteratura anglo-americana;
13) Lingua e letteratura portoghese;
14) Lingua e letteratura catalana;
15) Letteratura ibero-americana;
16) Lingua e letteratura romena;
17) Storia della lingua italiana;
18) Filosofia.

Oltre gli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero, ma in questo caso previa approvazione del consiglio di facoltà, fra le discipline di altra facoltà della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio ».

Gli insegnamenti complementari impartiti nella facoltà sono resi noti tempestivamente prima dell'inizio dei corsi.

La facoltà può sceglierli fra tutti gli insegnamenti previsti nell'attuale ordinamento degli studi delle facoltà di lingue; di lettere e filosofia; di magistero; di giurisprudenza e di scienze politiche.

Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e in prove orali. La facoltà determinerà a sua discrezione il modo (dettato, versione, composizione o simili) di quelle scritte, la loro periodicità (annuale o

non) e la interdipendenza o meno fra scritto e orale. Le prove orali devono essere una per ciascuno degli anni di corso.

Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

Tutti gli altri esami sono orali.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **707**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di scienze economiche e bancarie rilascia anche la laurea in scienze statistiche ed economiche, il cui ordinamento è riportato nella tabella VII-*bis*.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 è istituito presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi della laurea in scienze statistiche ed economiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 118. — GRECO

ALLEGATO

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche.

Art. 30. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

La facoltà conferisce:
1) la laurea in scienze economiche e bancarie;
2) la laurea in scienze economiche;
3) la laurea in scienze statistiche ed economiche.

La durata del corso di studi per la laurea in scienze economiche e bancarie, per la laurea in scienze economiche e per la laurea in scienze statistiche ed economiche è di quattro anni.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle leggi vigenti.

Dopo l'art. 39 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche.

Laurea in scienze statistiche ed economiche

Art. 40. — Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di analisi matematica;
2) Analisi matematica;
3) Geometria analitica;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Istituzioni di statistica;
6) Statistica;
7) Statistica metodologica;
8) Demografia;
9) e 10) Economia politica (biennale);
11) Politica economica e finanziaria;
12) Istituzioni di statistica economica;
13) Statistica economica;
14) Economia d'azienda;
15) Statistica aziendale e analisi di mercato;
16) Controllo statistico delle qualità e statistica industriale;
17) Istituzioni di diritto privato;
18) Istituzioni di diritto pubblico;
19) Teoria dei campioni.

Sono insegnamenti complementari:
1) Geografia economica;
2) Statistica sociale;
3) Sociologia;
4) Scienza delle finanze;
5) Econometria;
6) Contabilità economica nazionale;
7) Diritto commerciale;
8) Diritto del lavoro;

9) Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
10) Teoria tecnica della elaborazione automatica dei dati;
11) Ricerca operativa;
12) Teoria dei sistemi;
13) Psicologia sperimentale;
14) Antropologia;
15) Statistica medica e biometria;
16) Statistica applicata alle scienze fisiche;
17) Genetica;
18) Diritto pubblico dell'economia;
19) Storia della statistica;
20) Economia dei trasporti.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre complementari. Deve anche aver superato gli esami di due lingue straniere moderne, dei quali almeno uno di lingua francese o inglese o tedesca presso la facoltà di scienze economiche e bancarie, e l'altro di lingua il cui insegnamento sia impartito presso qualsiasi facoltà dell'ateneo.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Per l'insegnamento biennale di economia politica è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico al secondo.

Art. 41. — Gli esami di: istituzioni di matematica, analisi matematica, geometria analitica, calcolo delle probabilità, istituzioni di statistica, statistica, economia politica (1° esame), istituzioni di statistica economica, statistica economica, istituzioni di diritto pubblico, istituzioni di diritto privato, debbono essere superati prima degli altri esami fondamentali.

Gli esami di istituzioni di analisi matematica e di geometria analitica dovranno essere superati prima degli esami di analisi matematica e statistica.

L'esame di istituzioni di statistica dovrà essere superato prima degli esami di statistica, di demografia e di statistica economica.

L'esame di analisi matematica dovrà essere superato prima dell'esame di calcolo delle probabilità.

Gli esami di economia politica (1° esame) e di istituzioni di statistica economica dovranno essere superati prima dell'esame di statistica economica.

L'esame di economia politica (2° esame) dovrà essere superato prima dell'esame di politica economica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta sul tema approvato dal professore della materia e nella discussione di almeno due su tre temi orali scelti dal candidato vertenti su materie fondamentali del suo corso di studi e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

Uno di questi temi deve riguardare la statistica metodologica ed uno la statistica applicata.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.
Revoca, su rinuncia, alla società in nome collettivo Vita Giovanni Fregola dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 2341 del 13 agosto 1958, con il quale la società in nome collettivo Vita Giovanni Fregola fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici, in soluzioni, sciroppi, polveri, compresse e pomate, nell'officina farmaceutica sita in Napoli, corso Amedeo Duca d'Aosta, 172;

Vista la lettera in data 16 giugno 1970, con la quale il liquidatore della società predetta comunica di rinunciare alla autorizzazione sopracitata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla società in nome collettivo Vita Giovanni Fregola l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Napoli, corso Amedeo Duca d'Aosta, 172, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2341 del 13 agosto 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(9378)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla società per azioni « Il Giornale d'Italia », di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. « Il Giornale d'Italia », di Roma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. « Il Giornale d'Italia », di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 agosto 1970 a favore degli operai dipendenti dalla società per azioni « Il Giornale d'Italia », è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1970, registro n. 14, foglio n. 382, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 21 marzo 1967 dal sig. Ursich Guido avverso un non precisato provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la liquidazione delle competenze arretrate, relative al servizio prestato alle dipendenze del disciolto Corpo di polizia civile della Venezia Giulia.

(9176)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1970, registro n. 14, foglio n. 385, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto l'11 luglio 1967 dal sig. Paladin Giovanni avverso un non precisato provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la liquidazione delle competenze arretrate, relative al servizio prestato alle dipendenze del disciolto Corpo di polizia civile della Venezia Giulia.

(9480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.197.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9547)

Autorizzazione al comune di Boscochiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Boscochiesanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.825.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9548)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.222.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9549)

Autorizzazione al comune di Castellalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Castellalto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.138.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9550)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1970, il comune di Castronuovo di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.449.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9551)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1970, il comune di Carinola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.319.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9552)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1970, il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 307.391.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9553)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1970, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.404.747, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9554)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Gavorrano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.196.374, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9555)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.591.478, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9556)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Montelepre (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.814.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9557)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 265.807.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9558)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.183.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9559)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Siano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.659.726, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9560)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1970, il comune di Varapodio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.912.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9561)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623 —	623,05	622,90	623,08	622,90	623 —	623,10	623,08	623 —	623,10
Dollaro canadese	610 —	609,80	609,50	609,65	608,90	610 —	609,65	609,65	610 —	610 —
Franco svizzero	143,89	143,97	143,92	143,47	143,90	143,85	143,97	143,47	143,89	144 —
Corona danese	83,10	83,10	83,05	83,07	83 —	83,12	83,08	83,07	83,10	83,10
Corona norvegese	87,20	87,20	87,15	87,175	87,30	87,20	87,18	87,175	87,20	87,20
Corona svedese	120,20	120,20	120,15	120,19	120 —	120,18	120,1875	120,19	120,20	120,20
Fiorino olandese	173,02	173,10	173,18	173,14	173 —	173,05	173,14	173,14	173,22	173,05
Franco belga	12,55	12,55	12,5525	12,5520	12,55	12,55	12,5545	12,5520	12,55	12,55
Franco francese	112,85	112,84	112,84	112,855	112,90	112,85	112,855	112,855	112,85	112,85
Lira sterlina	1487,15	1486,50	1486,50	1486,85	1486,25	1487,15	1486,95	1486,85	1487,15	1486,80
Marco germanico	171,62	171,60	171,53	171,56	171,55	171,22	171,58	171,56	171,62	171,60
Scellino austriaco	24,12	24,12	24,1150	24,1205	24,10	24,12	24,123	24,1205	24,12	24,13
Escudo portoghese	21,77	21,77	21,75	21,77	21,70	21,76	22,76	21,77	21,77	21,75
Peseta spagnola	8,95	8,90	8,96	8,9575	8,90	8,95	8,96	8,9575	8,95	8,95

Media dei titoli dell'8 ottobre 1970

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	99,25
Redimibile 3,50% 1934	99,50
» 3,50% (Ricostruzione)	80,625
» 5% (Ricostruzione)	85,35
» 5% (Riforma fondiaria)	85,45
» 5% (Città di Trieste)	84 —
» 5% (Beni esteri)	83,55
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	80 —
» 5,50% » » 1968-83	81,60
» 5,50% » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	96,65
» » » 5,50% 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,375
» » » 5,50% 1977	99,675
» » » 5,50% 1978	99,375
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971)	98,825
» 5% (» 1° aprile 1973)	93,525
» 5% (» 1° aprile 1974)	91,35
» 5% (» 1° aprile 1975)	89,75
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5% (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5% (» 1° aprile 1978)	88,325
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	96,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,09
Dollaro canadese	609,65
Franco svizzero	143,97
Corona danese	83,075
Corona norvegese	87,177
Corona svedese	120,189
Fiorino olandese	173,14
Franco belga	12,553
Franco francese	112,885
Lira sterlina	1486,90
Marco germanico	171,57
Scellino austriaco	24,122
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	8,959

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 21 giugno 1969 al 4 luglio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 983/69, 1149/69 e 1178/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (5)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	56,90
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B e C (5)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (5) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % (4) per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	104,40
	- i paesi della zona A (5)	130,00
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (6)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5% (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso . .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20%	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43% in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40%	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55%	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 57% . .	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44% in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- gli altri paesi terzi	45,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel- en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- il Regno Unito	36,36
	- la Spagna	31,22
	- gli Stati Uniti d'America	25,56
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi:

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(6) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7767)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 5 luglio 1969 al 14 luglio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 1149/69, 1178/69 e 1293/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna .	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (5)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	62,53
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B e C (5)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (5) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % (4)	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	104,40
	- i paesi della zona A (5)	130,00
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (6)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso . .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43% in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55%	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi .	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 57% .	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44% in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- gli altri paesi terzi	45,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel- en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	6,50
	- il Regno Unito	36,36
	- la Spagna	31,22
	- gli Stati Uniti d'America	25,56
	- l'Australia .	39,00
	- il Giappone . .	57,00
	- Portorico . .	38,00
	- il Canada	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi:

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(6) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7768)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 15 luglio 1969 al 18 luglio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 1149/69, 1178/69, 1293/69 e 1338/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna .	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (5)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	62,53
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B e C (5)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (5) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	5,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % (4) per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	104,40
	- i paesi della zona A (5)	130,00
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e il Perù	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (6) . . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20%	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43% in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40%	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55%	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 57%	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44% in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- gli altri paesi terzi	45,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 67%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- il Regno Unito	36,36
	- la Spagna	31,22
	- gli Stati Uniti d'America	25,56
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi:

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(6) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7769)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova, fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n. P.2.1.1./45395 in data 22 luglio 1970;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 27 del 28 e 29 luglio 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali.

Art. 2.

Al concorrente che sarà assunto verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 29 luglio 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1970
Registro n. 54 *Ufficio risc. ferrovie, foglio n.* 393

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Lauree ammesse*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei seguenti tipi di laurea:

in scienze agrarie;
in scienze forestali.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso redatta, sulla prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per i ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto le domande che dovessero pervenire ad organi diversi della Direzione generale delle ferrovie deno Stato (Servizio personale) non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il tipo di laurea posseduto, nonchè la data e l'università in cui è stata conseguita;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

g) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti, e nei confronti degli assistenti

straordinari volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

h) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui allo art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui all'art. 3 della citata legge n. 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui all'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi di cui l'art. 5 della medesima legge numero 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio, per fatto di guerra o per servizio o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge n. 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) ed *h*) assorbono qualsiasi altro aumento, e così quelle di cui alla lettera *g*) se in base ad esse si raggiunge il 40° anno di età

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposto ai sensi dello Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi statali valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo nè quelli che siano revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore: statura non inferiore a metri 1,50: acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti dell'avente titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato all'interessato; in caso di inidoneità egli potrà chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla comunicazione, dovrà far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, l'interessato dovrà presentarsi munito di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite, con successivo provvedimento, dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove scritte, una pratica ed una orale, come dal programma di cui allo allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse; saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sei punti su dieci nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), come dal programma di cui al citato allegato *B*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuno dei ripetuti esami facoltativi sulle lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio; gli esami s'intendono superati solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette, o che copi in tutto o in parte le prove scritte, viene espulso dalla sede di esame.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dello incaricato stesso, il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento, scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata anche se viene a risultare che il candidato abbia copiato in tutto o in parte il proprio lavoro.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame; è ciò costituisce notificazione ai candidati del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito o di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito, ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso, ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, ai fini della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di cinque punti così suddivisi:

A) due punti per la media dei voti riportati agli esami universitari, così ripartiti:

media di 30/30	punti 2 —
» da 29/30 a 29,9/30	» 1,70
» da 28/30 a 28,9/30	» 1,40
» da 27/30 a 27,9/30	» 1,10
» da 26/30 a 26,9/30	» 0,40

B) tre punti per il complesso degli altri titoli di merito (culturali, professionali, ivi compreso il servizio statale di ruolo nel gruppo direttivo, pubblicazioni) secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova pratica, quello ottenuto nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
n) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
o) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
q) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
r) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
v) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
w) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
x) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualsiasi titolo, per non meno di un anno nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
y) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
z) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:
1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella graduatoria di merito.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per la immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

L'interessato sarà invitato dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);
b) certificato penale del casellario giudiziale;
c) estratto dell'atto di nascita, nonchè - in caso di superamento del 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso - i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato di godimento dei diritti politici;
f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, se militare alle armi, dichiarazione del comando da cui dipende, o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti).

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Ove l'interessato abbia già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati del presente punto 12, che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), è esentato dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa. Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito all'interessato. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato all'interessato e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di tali risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

L'avente titolo all'assunzione sarà destinato all'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato in Roma.

Il medesimo sarà nominato in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica a lui spettanti in base alle norme in vigore. Al fine della nomina a stabile, deve compiere - con esito positivo - il prescritto periodo di prova (salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967). Qualora non consegua la nomina a stabile, sarà esonerato dall'impiego, salvo quanto appresso detto se dipendente ferroviario.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di ispettore, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinuncino o non lo completino saranno restituiti a tutti gli effetti, alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumano servizio nella sede assegnata e nel termine stabilito dall'azienda stessa, decadono dall'impiego. I dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

ALLEGATO *A*

Domanda su carta bollata

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - Codice postale 00100 - ROMA

Il sottoscritto (1) . nato il (2) . . a . . (provincia . .) residente a . . presa conoscenza dello avviso-programma in data 29 luglio 1970 per il concorso ad un posto di ispettore in prova, fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso (3)

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .

(per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita presso l'Università di . . . . . . in data . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (5).

Indirizzo e codice postale . . . .

Data .

Firma .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

---

1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

3) Chi vorrà assoggettarsi a esami facoltativi (vedasi il punto 9 dell'avviso-programma), dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta, indicando su quale o su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Prove scritte

Una prova:

Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

Patologia vegetale: Classificazione delle malattie delle piante - Parassiti vegetali delle piante forestali e del legno già reciso - Malattie da essi provocate e rimedi relativi - Resistenza e immunità alle malattie - Reazione delle piante all'azione dei parassiti - Nemici naturali dei parassiti (lotta biologica).

Entomologia: Morfologia, sistematica e biologia degli insetti dannosi alle piante - Insetti dannosi alle piante forestali ed al legno già reciso - Malattie da essi provocate e rimedi relativi - Nemici naturali degli insetti parassiti (lotta biologica).

Molluschi dannosi al legno - Mammiferi dannosi alle piante forestali.

Mezzi di lotta contro le malattie delle piante.

Una prova:

Svolgimento di un tema scritto di tecnologia del legno, su uno dei seguenti argomenti:

Generalità sul legno - Importanza ed impieghi del legno.

Riconoscimento delle qualità tecnologiche del legno, dallo esame dell'albero in piedi.

Effetti della stagione del taglio sulle proprietà tecnologiche del legno.

Importanza dei boschi ed effetti del disboscamento.

Stagionatura naturale ed artificiale. Impianti di stagionatura e loro razionale funzionamento.

Caratteri del legno stagionato e suo riconoscimento.

Caratteri del legno vaporizzato e suo riconoscimento.

Legno compensato - Pannelli multistrati - Paniforti - Lastronati - Impiallacciature - Pannelli di legno sfibrato - Agglomerati di legno.

Difetti dei legnami e loro riconoscimento. Alterazioni dovute ad agenti fisici o biologici e loro riconoscimento. Metodi e sostanze usate nella conservazione del legno. Controllo chimico della penetrazione e della resistenza al dilavamento delle sostanze conservanti iniettate nel legno.

Controllo biologico della efficienza dei processi di conservazione in base alla resistenza conferita al legno all'attecchimento dei funghi lignivori.

Prodotti della distillazione del legno e industria relativa

Proprietà fisiche e meccaniche del legno. Calcoli statistici e controlli di strutture in legno.

Caratteri organolettici - Peso specifico - Umidità - Durezza - Resistenze meccaniche e metodi di prova secondo le norme U.N.I.

Nozioni su succedanei e surrogati del legno.

Prova pratica

Da eseguire su campioni di legnami più comunemente usati nel campo ferroviario.

La prova consisterà nel riconoscimento macroscopico e microscopico di un campione di legno;

sul riconoscimento microscopico dei materiali usati nella fabbricazione della carta (pasta di legno meccanica e chimica);

sul riconoscimento, con mezzi chimici, dei materiali usati per la collatura della carta.

Prova orale

La prova orale verterà, oltre che sui programmi delle prove scritte e pratica, anche su quanto segue:

Botanica:

Citologia - istologia - organigrafia generale - organografia del fusto, radici e foglie.

Riproduzione e sessualità.

Ricambio dell'acqua - Nutrizione generale.

Enzimi - Catabolismo - Organicazione del carbonio, zolfo, ferro, azoto, ecc.

Nutrizione eterotrofa - Accrescimento e sviluppo - Fattori della inibizione mitotica - Tropismi - Fisiologia della fioritura - Movimenti - Fitogeografia - Fitosociologia.

Schizofite - Protofite - Eufite (Clorofite - Briofite - Pteridofite - Gimnosperme - Angiosperme.

Piante spontanee infestanti.

Botanica forestale - Selvicoltura generale - Alpicoltura Tecnologia forestale - Estimo forestale - Estimo agrario - Diritto forestale.

Principali specie vegetali arboree, dalle quali si possono ricavare traverse ferroviarie, pali, travi, tavolame, ecc.

Incollaggi del legno: tipi di colle e metodi di applicazione.

Specie vegetali usate nella fabbricazione delle paste di legno e cellulosa.

Nozioni sulla fabbricazione della carta - Collature delle carte - Patinatura.

Sughero: notizie ed usi con particolare riguardo alle necessità dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Tecnica botanica:

Microscopio - apparecchi microfotografici e loro uso.

Esami microscopici che non richiedono sezioni - Riconoscimento di amidi, funghi inferiori, fibre tessili, frammenti vegetali, anche in miscugli, come polveri, segature e simili.

Sezioni, a mano e con microtomi, di parti vegetali - Inclusioni - Metodi di fissazione e di colorazione dei preparati microscopici di vegetali - loro applicazione alla botanica applicata.

Il tessuto legnoso in particolare - Tecnica dell'esame microscopico del legno, per l'identificazione della specie botanica.

Riconoscimento macroscopico e microscopico dei principali legnami, con speciale riguardo a quelli impiegati nelle costruzioni ferroviarie - Metodo istologico e metodo cromatografico.

Microbiologia e tecnica microbiologica:

Nozioni fondamentali di microbiologia - Esame microscopico dei microrganismi, fissaggio, sostanze coloranti e metodi di colorazione, esame in goccia pendente.

Terreni generali ed elettivi di coltura.

Tecnica delle colture aerobiche ed anaerobiche. Isolamento in colture pure dei microrganismi in generale ed in particolare dei funghi lignivori.

Isolamento dei microrganismi dall'acqua e dal terreno.

Fermenti e fermentazioni.

Geografia:

Geografia commerciale dell'Europa.

Fitogeografia - Distribuzione geografica delle principali specie botaniche.

Organizzazione e infortunistica:

Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso.

ESAMI FACOLTATIVI

Sulle lingue francese, inglese, tedesca, consistenti nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare la conoscenza della lingua prescelta.

(9197)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « meccanico » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª del 25 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411/20 in data 16 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 153, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico » qualificato.

(9481)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 30 maggio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411/26 in data 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1970, registro n. 22 Difesa, foglio n. 351, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » comune.

(9482)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1970, n. 213, avranno luogo nei giorni 23 e 24 novembre 1970 con inizio alle ore 8 presso le sedi indicate nell'art. 10 del bando di concorso.

(9385)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.